

**ALLEGATO 2**

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

***Schema di Convenzione***  
***per la fornitura di Gasolio da riscaldamento mediante consegna a***  
***domicilio per le Pubbliche Amministrazioni,***  
***ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e***  
***dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388***

***Lotto \_\_\_\_ (1 o 2 o 4 o 5 o 6)***

**TRA**

**Consip S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

**E**

- \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

**OPPURE**

- \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_, dott. \_\_\_\_ \_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

## **PREMESSO**

**a)** che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, Legge n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ferma restando l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

**b)** che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;

**c)** che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio

dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

*d)* che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

*e)* che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

*f)* che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

*g)* che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di Gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 5 Lotti ed indetta con Avviso di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

*h)* che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto \_\_\_\_ (*1 o 2 o 4 o 5 o 6*) della gara a tal fine indetta da Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

*i)* che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall' Avviso di gara e dal

Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

*j)* che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la cauzione per un importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

*k)* che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

*l)* che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

*m)* che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione con firma digitale, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1**

##### **Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l' Avviso di Gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Economica), l'Allegato "C" (Modello di Ordinativo di Fornitura), l'Allegato "D" (Condizioni Generali).

## **Articolo 2**

### **Altre Definizioni**

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione si intende per:
- a) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
  - b) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "B";
  - c) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "D";
  - d) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto\_\_\_ (1 o 2 o 4 o 5 o 6) di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
  - e) **Quantitativo Massimo Complessivo:** il quantitativo massimo della fornitura previsto per il Lotto \_\_, pari a litri\_\_\_\_\_;
  - f) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive;
  - g) **Data di Consegna:** termine massimo corrispondente al 4° (quarto) giorno lavorativo successivo alla data in cui l'Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile, entro il quale il Fornitore dovrà consegnare il Gasolio da riscaldamento richiesto dall'Unità Ordinante, salvo quanto diversamente concordato tra le parti. In tale ultimo caso la Data di Consegna coinciderà con la data concordata;
  - h) **Gasolio da riscaldamento:** gasolio da riscaldamento, Norma UNI 6579 ultima edizione, CPV 23.12.21.00-9, destinato al funzionamento di impianti termici, funzionamento cucine e produzione di acqua calda per esigenze sanitarie;
  - i) **Lotto:** l'ambito territoriale dell'affidamento delle forniture oggetto della presente Convenzione, quindi, il territorio, raggiungibile tramite trasporto su gomma e marittimo di linea (traffico merci), delimitato dai confini territoriali delle Regioni\_\_\_\_\_, all'interno del quale il Fornitore deve

consegnare il Gasolio da riscaldamento oggetto degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti;

- j) Luogo di Consegna:** il luogo ove è ubicata l'Unità Utilizzatrice e, quindi, il/i serbatoio/i e/o deposito/i della medesima Unità Utilizzatrice, indicati di volta in volta nell'Ordinativo di Fornitura e nei quali il Fornitore dovrà consegnare il Gasolio da riscaldamento;
- k) Unità Utilizzatrice:** la sede o l'ufficio decentrato e/o distaccato dell'Amministrazione Contraente, per la quale l'Unità Ordinante emette l'Ordinativo di Fornitura e presso la quale sono ubicati uno o più depositi e/o serbatoi localizzati allo stesso indirizzo e numero civico. Tale Unità Utilizzatrice deve essere ubicata entro i confini territoriali del Lotto.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

### **Articolo 3**

#### **Disciplina applicabile e criterio di prevalenza**

1. La presente Convenzione è regolata:
  - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
  - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato ed il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

## **Articolo 4**

### **Oggetto della Convenzione**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla fornitura di Gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio, in favore della Pubblica Amministrazione, nonché alla prestazione dei servizi connessi e alle attività stabilite nella presente Convenzione, comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, ad erogare il Gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio presso i serbatoi e/o i depositi delle Unità Utilizzatrici siti all'interno del territorio del Lotto, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, fino a concorrenza del Quantitativo Massimo Complessivo.
3. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico.
4. Nell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti indicano:
  - a. la/le Unità Utilizzatrice/i destinataria/e della fornitura e i relativi depositi e/o serbatoi;
  - b. per ciascun serbatoio e/o deposito la quantità richiesta espressa in litri a temperatura ambiente.Pertanto, il quantitativo minimo ordinabile da parte delle Amministrazioni Contraenti con l'Ordinativo di Fornitura è pari a 1.000 litri per Unità Utilizzatrice. In ogni caso, sono ordinabili quantità che siano esclusivamente multipli di 100 litri. Tuttavia, resta salva la facoltà del Fornitore di accettare, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Contraente, Ordinativi di Fornitura per quantitativi inferiori a 1.000 litri per Unità Utilizzatrice e/o quantitativi che non siano multipli di 100 litri.
5. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di



efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto Quantitativo Massimo Complessivo fino a concorrenza del settimo quinto, ai sensi dell'art. 27, comma3, del D.M. 28/10/1985.

## **Articolo 5**

### **Durata**

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di n. 12 (dodici) mesi a decorrere dal .....(gg/mm/aaaa). Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A. al Fornitore, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il Quantitativo Massimo Complessivo, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il Quantitativo Massimo Complessivo, anche eventualmente incrementato.

## **Articolo 6**

### **Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche ad assicurare l'erogazione della fornitura del Gasolio da riscaldamento in tutto il territorio del Lotto oggetto della presente Convenzione, mediante la consegna a domicilio nei Luoghi di Consegna, ovunque dislocati purché raggiungibili tramite trasporto su gomma e marittimo di linea (traffico merci), secondo le indicazioni impartite di volta in volta dall'Amministrazione Contraente negli Ordinativi di Fornitura.
2. Con riferimento a quanto stabilito nell'articolo 5, comma 1, delle Condizioni Generali, negli oneri e rischi a carico del Fornitore sono espressamente compresi, tra gli altri, quelli relativi: a) alla consegna del Gasolio da riscaldamento nei diversi Luoghi di Consegna in ragione delle quantità di volta in volta indicate negli Ordinativi di Fornitura; b) al trasporto con propri mezzi o, comunque, con mezzi di

terzi, in ogni caso idonei all'esatto adempimento contrattuale presso i serbatoi e/o depositi delle Unità Utilizzatrici; c) a tutte le spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale nonché ai connessi oneri assicurativi.

3. Il Fornitore s'impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e dei suoi allegati, a:
- a) garantire che il Gasolio da riscaldamento fornito ai sensi della Convenzione presenti le caratteristiche fisico – chimiche conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
  - b) fornire, anche ai sensi dell'articolo 1381 cod.civ, all'atto della consegna della fornitura, i dati identificativi (ragione sociale/denominazione sociale/ditta individuale, partita I.V.A. e/o codice fiscale) dei soggetti terzi addetti al trasporto e consegna del Gasolio da riscaldamento, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10 e la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura stipulati con le predette Amministrazioni;
  - c) avvalersi di soggetti terzi che effettuano l'attività di trasporto di cui alla precedente lettera b) che siano in regola con la normativa antimafia, non si trovino in una delle cause di esclusione previste dall'art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10 e la risoluzione della Convenzione medesima e dei singoli Contratti di Fornitura stipulati con le predette Amministrazioni; a tal fine Consip S.p.A. e le Amministrazioni Contraenti potranno espletare, per quanto di rispettiva competenza, verifiche, anche d'ufficio, al fine di accertare la sussistenza dei suddetti necessari requisiti;
  - d) consegnare il Gasolio da riscaldamento secondo le quantità, i tempi e le modalità definiti nel presente documento, nel Capitolato Tecnico e specificamente richiesti negli Ordinativi di Fornitura;
  - e) eliminare, entro n. 3 (tre) giorni dalla loro rilevazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio;
  - f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o

- a Consip S.p.A, di eseguire i controlli di cui al successivo articolo e ai paragrafi 2 e 3 del Capitolato Tecnico;
- g) manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura;
- h) rendere disponibili alle Amministrazioni Contraenti, su esplicita richiesta, le schede di sicurezza e igiene ambientale per l'utilizzo dei prodotti ai sensi del D.Lgs. n. 65 del 14 marzo 2003, "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi".

### **Articolo 7**

#### **Consegna, controlli di qualità e quantità e accettazione**

1. La fornitura del Gasolio da riscaldamento oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei Luoghi di Consegna entro il termine perentorio della Data di Consegna.
2. Fatti salvi i limiti di cui sopra, in ogni caso il Fornitore dovrà concordare con l'Unità Utilizzatrice l'esatto giorno ed orario di consegna.
3. Qualora la consegna non dovesse avvenire entro i termini stabiliti e/o concordati, la fornitura potrà essere rifiutata dalle Unità Utilizzatrici.
4. In caso di mancata consegna entro la Data di Consegna, sarà applicata una penale in ragione del quantitativo ordinato, secondo quanto indicato al successivo articolo 10.
5. La consegna del Gasolio da riscaldamento, oggetto della fornitura, sarà registrata mediante apposito verbale di consegna, redatto dall'Amministrazione Contraente, e per questa dalle rispettive Unità Utilizzatrici in contraddittorio con il Fornitore, al momento della consegna.
6. Tale verbale di consegna dovrà contenere almeno:
  - peso e/o volume espresso in litri alla temperatura di 15° C dichiarato dal Fornitore;
  - densità e temperatura del prodotto se rilevate al momento;

- volume da fatturare (litri a 15°C) calcolato secondo le modalità indicate al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico;
  - peso, se rilevato al momento, secondo quanto indicato al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico;
  - data di consegna.
7. Eventuali discordanze quantitative nelle consegne del prodotto dovranno risultare dal verbale di consegna, fatti salvi gli aspetti relativi alle verifiche qualitative e di rispondenza alle specifiche tecniche del prodotto come specificato al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico.
8. Nel caso in cui il Gasolio da riscaldamento consegnato non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione potrà comunicare al Fornitore il rifiuto (non accettazione) del prodotto consegnato e potrà inoltre applicare le penali di cui oltre. In tal caso, il Fornitore è obbligato a svolgere le attività di ritiro e bonifica di cui al predetto paragrafo del Capitolato Tecnico e sostituire il prodotto consegnato con altro conforme alle predette specifiche tecniche non oltre n. 3 (tre) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di rifiuto (o non accettazione), salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Unità Utilizzatrice ed il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
9. Qualora l'Amministrazione eserciti la facoltà di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico in relazione alla verifica della temperatura e densità prima dello scarico e risultasse uno scostamento della densità, rispetto a quella riportata sul DAS, superiore al nove per mille, l'Amministrazione medesima potrà rifiutare il prodotto. In tal caso, il Fornitore è obbligato a fornire il carburante a norma non oltre n. 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del rifiuto, salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Unità Utilizzatrice ed il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
10. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, dovesse risultare una differenza tra numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) e numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), verrà tollerata una differenza del 3% (tre per cento); entro tale percentuale, in ogni caso, non si farà luogo ad applicazione di penale alcuna. Sulle quantità consegnate in meno oltre la suddetta percentuale, si applicherà la penale di cui al successivo

- articolo 10. Resta inteso che l'Amministrazione Contraente non corrisponderà alcun importo per la parte di fornitura non consegnata. Il Fornitore prende atto che eventuali quantitativi eccedenti detta percentuale potranno essere respinti.
11. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico nel caso di consegna con autocisterne chilolitriche, il livello del liquido fosse inferiore al minimo misurabile - fuori scala - per ogni scomparto in consegna, la partita sarà rifiutata e l'Amministrazione Contraente potrà applicare la penale di cui all'art. 10, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
12. Nel caso in cui il DAS fosse incompleto, secondo quanto riportato al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione Contraente potrà applicare le penali previste all'art. 10, fatto salvo il maggior danno.
13. Il Fornitore potrà avvalersi - nell'esecuzione della prestazione oggetto della Convenzione - di propri distaccamenti e/o sedi e/o uffici; resta fermo quanto stabilito in ordine al servizio di Call Center come definito nel Capitolato Tecnico.
14. Qualora, durante le fasi di consegna, si verificassero sversamenti del Gasolio da riscaldamento nel Luogo di Consegna causate dal personale del Fornitore, è fatto obbligo in capo al Fornitore di procedere alla immediata rimozione del Gasolio da riscaldamento sversato e alla bonifica del Luogo di Consegna.
15. Con riferimento al singolo contratto attuativo, al fine dell'accettazione del prodotto consegnato, ciascuna Amministrazione Contraente potrà disporre i controlli di qualità e quantità secondo le modalità stabilite, rispettivamente, nel paragrafo 2 e nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico.
- In caso di esecuzione dei predetti controlli, l'accettazione della fornitura sarà effettuata all'esito degli stessi.
16. Nel caso di condizioni climatiche della località in cui è sita l'Unità Utilizzatrice tali da determinare il possibile congelamento del Gasolio da riscaldamento stoccato nel Luogo di Consegna, il Fornitore sarà tenuto al recapito di Gasolio da riscaldamento avente un adeguato punto di congelamento, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. Sarà cura dell'Unità Ordinante segnalare nell'Ordinativo di Fornitura la sussistenza di condizioni climatiche tali da presumere l'opportunità della consegna di un prodotto con un idoneo punto di congelamento.

## **Articolo 8**

### **Servizi connessi**

1. A decorrere dalla Data di Attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà attivare e rendere operativo un apposito Call Center con funzioni di centro di ricezione e gestione delle richieste di informazione ed assistenza tecnica; a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Call Center sarà competente per:
  - informazioni sulla Convenzione,
  - informazioni sulle modalità di ordine e di consegna,
  - ricezione e smistamento degli Ordinativi di Fornitura,
  - informazioni sullo stato degli Ordinativi di Fornitura e del loro adempimento,
  - informazioni sullo stato delle consegne,comunicare attraverso il numero telefonico dedicato e/o il numero di fax dedicato e/o l'indirizzo e-mail dedicato.

Il predetto Call Center è attivo tutti i giorni dell'anno, con esclusione di sabato, domenica e festivi, e per almeno n. 8 (otto) ore lavorative giornaliere, nei normali orari di ufficio, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Fornitore, in relazione ad ogni singola fornitura e per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, dovrà svolgere le attività di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, e relativa Appendice, con le modalità e termini ivi indicati, fornendo a Consip S.p.A. i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali.
3. La Consip S.p.A., in ogni caso, si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico allegati alla presente Convenzione, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o da Consip; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena

collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità sopra specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
  - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti, suddivisi per Amministrazione Contraente ed eventualmente per le diverse Unità Utilizzatrici, completi di:
    - i. dati identificativi dell'Amministrazione Contraente;
    - ii. denominazione ed indirizzo dell'Unità Utilizzatrice;
    - iii. quantità totale ordinata in litri dall'Unità Utilizzatrice;
    - iv. eventuale esenzione da accise;
  - data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
  - data di consegna;
  - quantitativi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
  - importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
5. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture eseguite dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato in Appendice al Capitolato Tecnico *“Progetto DataMart, Flusso dati alimentazione del sistema”*.

Il Fornitore dovrà comunque fornire alla Consip S.p.A la reportistica mensile stabilita e descritta nell'Appendice *“Progetto DataMart, Flusso dati alimentazione del sistema”* del Capitolato Tecnico entro il termine perentorio del giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

## **Articolo 9**

### **Corrispettivi e modalità di pagamento**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono determinati sulla base dell'Offerta Economica e verranno calcolati in ragione di

quanto stabilito nei commi successivi.

2. Con riferimento a ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, i corrispettivi sono determinati in considerazione della quantità di Gasolio da riscaldamento presso ordinata per ciascuna Unità Utilizzatrice, tenuto conto delle seguenti fasce di volume ordinabile:
  - “da 1.000 a 5.000 litri”,
  - “da 5.001 a 10.000 litri”,
  - “da 10.001 a 20.000 litri”,
  - “oltre 20.000 litri”.
3. A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, il corrispettivo del Gasolio da riscaldamento, al netto di IVA ed Accise, è così determinato:
  - viene calcolata la “quotazione media”, cioè la media delle quotazioni giornaliere CIF Med (Genova/Lavera) High, pubblicate sul PLATT’S EUROPEAN MARKETSCAN, del prodotto denominato *Gasoil 0.2%*;
    - i. per consegne effettuate tra il 1° ed il 15° giorno (compresi) di ogni mese, la suddetta quotazione media sarà calcolata considerando le quotazioni giornaliere rilevate tra il 16° e l’ultimo giorno (compresi) del mese precedente la consegna;
    - ii. per consegne effettuate tra il 16° e l’ultimo giorno (compresi) di ogni mese, la suddetta quotazione media sarà calcolata considerando le quotazioni giornaliere rilevate tra il 1° ed il 15° giorno (compresi) del medesimo mese di consegna;
  - alla predetta “quotazione media” del *Gasoil 0.2%*, espressa in USD/ton, convertita prima in EUR/ton e successivamente in EUR/klitro utilizzando la densità convenzionale di 0,845 ton/klitro, viene sommata la variazione offerta **P**, pari ad EUR/klitro \_\_\_\_,\_\_= (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
4. Per la conversione da USD/ton a EUR/ton verrà utilizzata la media dei cambi giornalieri USD/EUR calcolati dall’Ufficio Italiano Cambi; tale media sarà calcolata considerando i cambi relativi ai medesimi giorni considerati per il calcolo della quotazione media di cui al precedente comma 3.
5. Il corrispettivo di cui al precedente comma 3 è relativo alla fascia minima di volume ordinabile “da 1.000 a 5.000 litri”.



La determinazione dei corrispettivi delle ulteriori fasce di volume ordinabile è effettuata applicando al prezzo della fascia minima di volume ordinabile (“da 1.000 a 5.000 litri”), di cui al precedente comma 3, uno sconto fisso ed invariabile, al netto di IVA ed Accise, predefinito secondo lo schema seguente:

- a) 8,00= (otto/00) EUR/klitro per volume di prodotto ordinato compreso tra 5.001 e 10.000 litri;
  - b) 15,00= (quindici/00) EUR/klitro per volume di prodotto ordinato compreso tra 10.001 e 20.000 litri;
  - c) 25,00= (venticinque/00) EUR/klitro per volume di prodotto ordinato oltre 20.000 litri.
6. Il corrispettivo così calcolato verrà applicato all’intera quantità ordinata di Gasolio da riscaldamento e per Unità Utilizzatrice; pertanto, i corrispettivi relativi ai singoli Ordinativi di Fornitura non devono essere calcolati in ragione degli scaglioni quantitativi.
7. Qualora il Fornitore accetti Ordinativi di Fornitura per quantitativi inferiori a 1.000 litri, il corrispettivo è determinato applicando il prezzo previsto per la fascia minima di volume ordinabile (“da 1.000 a 5.000 litri”).
8. Nel caso in cui, nel periodo di riferimento considerato, venisse meno una o più quotazioni giornaliere PLATT’S, la quotazione media di cui al precedente comma 3 sarà calcolata utilizzando le quotazioni disponibili.
9. Qualora il Fornitore non sia in grado di rispettare la Data di Consegna non si terrà conto di eventuali aumenti di prezzo intervenuti, mentre verranno conteggiate eventuali diminuzioni del prezzo medesimo; è salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
10. Qualora l’Amministrazione Contraente non sia ricompresa nell’ambito di quelle ammesse al beneficio di esenzione dal pagamento delle Accise ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera C), del T.U.D.L. 26 ottobre 1995, n. 504, la fatturazione dovrà avvenire al lordo delle somme dovute a titolo di imposta secondo la normativa fiscale vigente. Nel caso di fatturazione per forniture destinate ad Amministrazioni esenti, in tutto o in parte, dal pagamento delle Accise, ai fini del rimborso delle stesse, la certificazione rilasciata al Fornitore dall’Amministrazione esente, attestante la ricezione dei prodotti e la destinazione agli usi ammessi all’esenzione, potrà risultare dalla sottoscrizione per conferma di

appositi elenchi riepilogativi delle forniture effettuate. Tali elenchi saranno articolati secondo le modalità indicate dall'Amministrazione e concordate con il Fornitore ed inviati periodicamente dal Fornitore alla stessa Amministrazione esente.

11. Nel caso in cui sussista una discordanza, imputabile all'Unità Ordinante (in termini di volume ordinato superiore alla capacità dei serbatoi da rifornire), tra i litri di Gasolio da riscaldamento ordinati e quelli effettivamente consegnati, ai fini della fatturazione sarà applicato il prezzo relativo alla fascia di volume effettivamente consegnato.
12. I volumi da fatturare saranno calcolati sulla base dei volumi consegnati riportati alla temperatura convenzionale di 15°C.
13. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., che provvederà a pubblicare tali dati sul Sito delle Convenzioni, i prezzi di fatturazione come sopra determinati e relativi al periodo di validità della presente Convenzione.
14. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza almeno mensile. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di Fornitura. Ciascuna fattura dovrà considerare ogni singola fornitura di Gasolio da riscaldamento erogata nello stesso periodo. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà richiedere l'emissione della fatturazione relativamente a ciascun singolo Ordinativo di Fornitura.
15. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, a 60 (sessanta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_, A.B.I. \_\_\_\_\_, C.A.B. \_\_\_\_\_.
16. *[tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma]* Alle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture mediante bonifico permanente (RID) sul conto corrente indicato al precedente comma 15, il Fornitore applicherà uno sconto pari a \_\_\_\_\_.
17. *[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto*

della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma] Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore – ai sensi dell'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 – la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, il Fornitore applicherà uno sconto pari a \_\_\_\_\_, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.

18. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 9, delle Condizioni Generali, il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre n. 60 (sessanta) giorni, oltre i termini stabiliti all'art. 9, comma 15, potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al contratto di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente ovvero a nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente secondo le seguenti modalità. Decorso il predetto termine senza che si sia provveduto al detto pagamento, il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno n. 15 (quindici) giorni di preavviso. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

## **Articolo 10**

### **Penali**

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla Data di Consegna del Gasolio da riscaldamento e/o rispetto al termine per la sostituzione della fornitura di Gasolio da riscaldamento non conforme ai requisiti del Capitolato Tecnico e del presente documento, al precedente articolo 7, comma 8 e 9, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 5% (cinque per cento) del valore del Gasolio da riscaldamento non consegnato nel termine, al netto di Accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico,

il Gasolio da riscaldamento rifornito non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui al medesimo paragrafo 2 del Capitolato Tecnico e/o qualora risultasse uno scostamento della densità rispetto a quella riportata sul DAS superiore al nove per mille di cui al precedente articolo 7, commi 8 e 9, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Gasolio da riscaldamento risultato non conforme, al netto di Accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico e di cui al precedente articolo 7, comma 10, dovesse risultare una differenza tra numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) e numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), sulla quantità consegnata in meno oltre la percentuale del 3% (tre per cento) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore della suddetta quantità di Gasolio da riscaldamento al netto di Accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico e di cui al precedente articolo 7, comma 11, nel caso di consegna con autocisterne chilolitriche, il livello del liquido fosse inferiore al minimo misurabile - fuori scala - per ogni scomparto in consegna, la partita sarà rifiutata e l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Gasolio da riscaldamento non consegnato al netto di Accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Nel caso in cui il DAS fosse incompleto, secondo quanto riportato al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico e al precedente articolo 7, comma 12, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Gasolio da riscaldamento al netto di Accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la penale di cui al precedente comma 1 sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli

Ordinativi di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei documenti di reportistica di cui al precedente articolo 8, commi 3 e 5, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00= (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Per la mancata operatività del Call Center, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) Giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni giorno di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. In caso di inadempimento rispetto all'obbligo di comunicazione di cui al precedente articolo 6, comma 3, lettera b), ovvero laddove il Fornitore si avvalga di soggetti che risultino non in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6, comma 3, lettera c), il Fornitore medesimo sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Gasolio da riscaldamento oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per il quale attiene l'inadempimento, al netto di Accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai 5 (cinque) Giorni lavorativi previsti per la chiusura del reclamo on-line, di cui all'articolo 7, comma 1, delle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà corrispondere a Consip S.p.A. Euro 50,00= (cinquanta/00).
11. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel Capitolato Tecnico, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1% del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

## **Articolo 11**

### **Cauzione**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della

Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00) secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza semestrale.

2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad un importo di Euro \_\_\_\_\_.
3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al precedente comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della prestazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

## **Articolo 12**

### **Risoluzione**

1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, costituisce ulteriore causa di risoluzione del contratto di fornitura la mancata consegna del Gasolio da riscaldamento oltre 2 giorni rispetto al termine di consegna stabilito e/o concordato di cui al precedente articolo 7, comma 1.
2. In particolare, senza pregiudizio nell'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10, in caso di ritardo nell'adempimento della fornitura le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di risolvere in tutto o in parte l'Ordinativo di Fornitura e, quindi, rifornirsi ove riterranno più opportuno del quantitativo di Gasolio da riscaldamento non fornito in tempo utile dal Fornitore; in tal caso di esecuzione in danno, il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dalle Amministrazioni Contraenti. Con l'esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministrazione Contraente, si deroga a quanto stabilito nell'articolo 12, comma 7, delle Condizioni Generali.

## **Articolo 13**

### **Divieto di Subappalto**

***[da inserire se il subappalto non è dichiarato in offerta]***

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **Subappalto**

***[da inserire se il subappalto è dichiarato in offerta]***

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, potrà affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_.

avvalendosi delle seguenti imprese ***[se già indicate in sede di offerta]***:

\_\_\_\_\_.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.
3. Si precisa che il trasporto dei prodotti petroliferi, consistendo in un'attività meramente propedeutica e collaterale alle prestazioni contrattualmente richieste, non è soggetta alla disciplina del subappalto.

#### **Articolo 14**

##### **Responsabile del Servizio**

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

#### **Articolo 15**

##### **Clausola finale**

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti

attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li \_\_\_\_ \_\_\_\_

**CONSIP S.p.A.**

**IL FORNITORE**

*Dott. Danilo Oreste Broggi*

C.F.:

C.F.:

Certificatore:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, controlli di qualità e quantità e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di



pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Risoluzione);  
Articolo 14 (Responsabile del Servizio); Articolo 15 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:  
Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5  
(Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Reclami on line e verifiche  
ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di  
contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13  
(Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo  
16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa);  
Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del  
contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro  
competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice  
Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Roma, li \_\_\_\_ \_\_\_\_

***IL FORNITORE***

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_